

## Ordinanza del Sindaco

Proposta n. SUAP 1882/2025

Ordinanza. n. 29 del 08/04/2025

Oggetto: SETTIMANA SANTA 2025 - DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE ANCHE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI E DIVIETO ASSOLUTO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE DI QUALSIASI GRADAZIONE E GENERE CONTENUTE IN BOTTIGLIE O ALTRI INVOLUCRI DI VETRO E LATTINE NELLE GIORNATE DEL 15/16/18/19 APRILE 2025.

#### IL SINDACO

**Preso Atto** della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (allargato alla presenza dei rappresentanti della Diocesi e dell'Unione Maestranze) convocata dal Prefetto lo scorso 27/03/2025 e nel corso del quale, in vista della Processione dei Misteri, della Processione della Madre Pietà dei Massari, della Processione della Madre Pietà del Popolo e della Processione del Cristo Risorto, sono stati concordati gli aspetti organizzativi atti a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ancor più in costanza della Processione dei Misteri e nello svolgersi della stessa in particolare nelle ore notturne;

Considerato che in dipendenza di quanto sopra al fine di rendere agevolmente gestibile l'elevata presenza di pubblico nei siti attraversati dalle processioni, si rende necessario eliminare le condizioni di criticità che potrebbero determinarsi lungo i percorsi, riducendo al minimo il rischio di problematiche connesse dall'uso di sostanze alcoliche o dal difforme utilizzo di contenitori in vetro, lattine etc. a danno della sicurezza e della pubblica incolumità;

**Dato Atto,** che con separata Ordinanza Dirigenziale si provvederà a disporre la rimozione di strutture precarie, pedane, gazebi, tavolini, sedie ombrelloni, fioriere etc a servizio di attività commerciali che occupano suolo pubblico nei siti interessati dal passaggio delle processioni della Settimana Santa con analitica individuazione delle vie interessate;

**Atteso che**, a tutela della pubblica incolumità, si ritiene opportuno, altresì, non consentire la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle giornate/orari che si individuano a seguire e che tale divieto di vendita viene esteso a tutte le attività commerciali ivi presenti, compresi i distributori automatici ed i supermercati;

**Ritenuto** ad alto rischio, vista l'elevata affluenza di fedeli, visitatori e turisti, consentire la vendita di qualsivoglia bevanda di ogni genere, contenuta in bottiglie o altri involucri di vetro, nonché in lattine, dovendosi pertanto necessariamente prevedere la somministrazione, anche delle bevande non vietate, unicamente in bicchieri di plastica o carta;

**Acclarate** le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza - in materia di Safety and Security circa le manifestazioni pubbliche;

**Ritenuto altresì** che in considerazione della presenza in città di numerosi venditori ambulanti (autonegozi) in occasione della Processione dei Misteri, gli stessi possano essere allocati nelle traverse Lato Nord di Via G.B. Fardella e piazza Umberto I, quale zona adeguata per ospitare i mezzi tipici del commercio in forma itinerante;

**Valutata** la propria competenza ad adottare il presente atto, allo scopo di eliminare ogni potenziale pericolo, adottando tutte le misure necessarie;

Ordinanza n. 29 del 08/04/2025 pag. 1/3

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi;

Visti gli Artt. 50, comma 5 e 54, comma 2 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

#### **ORDINA**

Per i motivi espressi in narrativa del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente trascritti:

- a) Nei giorni di 15 e 16 Aprile 2025 dalle ore 15:00 alle ore 23:00 è vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, a tutti gli esercenti e alle attività commerciali, ivi compresi i distributori automatici ed i supermercati, insistenti nel Centro Storico e fino all'asse viario di via Francesco Crispi, via Antonio Scontrino, via Giuseppe Mazzini (comprese) fatta eccezione per i servizi effettuati al tavolo;
- b) Nei giorni di Venerdì 18 Aprile 2025 dalle ore 18:00 e fino alle ore 06:00 di Sabato 19 Aprile 2025, è vietata la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, a tutti gli esercenti e alle attività commerciali, ivi compresi i distributori automatici ed i supermercati, insistenti sull'intero territorio comunale fatta eccezione per i servizi effettuati al tavolo;
- c) Nelle stesse giornate, orari e aree indicate ai superiori punti a) e b) è vietata, la vendita di qualsivoglia bevanda di ogni genere, contenuta in bottiglie o altri involucri di vetro, nonché in lattine, dovendosi pertanto necessariamente prevedere la somministrazione, anche delle bevande non vietate, unicamente in bicchieri di plastica o carta;
- d) Negli stessi orari e percorsi interessati dalle Processioni di cui sopra è vietato il commercio su aree pubbliche, nonché la sosta degli operatori del commercio su aree pubbliche;

**Inoltre è vietata** per tutto il periodo della Settimana Santa qualsiasi emissione sonora durante il passaggio delle Processioni, bivaccare, usare luoghi pubblici come siti di deiezione, abbandonare rifiuti, collocare manifesti e/o altri mezzi di pubblicità, emettere grida e schiamazzi che possano determinare disturbo alla quiete pubblica;

#### DA ATTO

- Che è stato condiviso per le vie brevi con la Sig.ra Prefetto e con il Sig. Questore, in occasione della riunione del 27/03/2025

### **AVVERTE CHE**

Eventuali trasgressioni della presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del C.P.; (...Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337, 338, 389, 509, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206).

L'inosservanza delle limitazioni e dei divieti su riportati comporta l'applicazione delle sanzioni delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.689.

## **DISPONE CHE:**

Ordinanza n. 29 del 08/04/2025 pag. 2/3

- il Comando di P.L., in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine, effettui servizi di vigilanza in tutte le zone dove avranno luogo le processioni applicando, in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, le sanzioni previste per legge e già su indicate;
- il SUAP, il gestore ATM e la Polizia Locale valutino il numero massimo di mezzi ambulanti ( autonegozi) tipici del commercio itinerante allocabili nelle vicinanze delle traverse Lato Nord di Via G.B. Fardella e piazza Umberto I;
- il gestore ATM predisponga adeguati servizi utili a convogliare presso il Centro Storico visitatori e turisti e, nel contempo, garantisca servizi di pronta reperibilità per l'apposizione di segnaletica che dovesse rendersi necessaria nel corso dello svolgimento delle Processioni;
- il Dirigente del VII Settore Protezione Civile predisponga adeguati servizi di pronta reperibilità che dovessero rendersi necessari nel corso dello svolgimento delle Processioni;
- FormulAmbiente Spa predisponga, anche in pronto intervento, adeguati servizi di bonifica dei luoghi interessati alle processioni nonché adeguati servizi di pulizia **Prima DURANTE e Dopo** lo svolgimento delle singole Processioni.

# DISPONE altresì che il presente provvedimento sia trasmesso a:

Prefettura di Trapani e, ai fini dell'esecuzione

Questura di Trapani dipps185.00F0@pecps.poliziadistato.it

Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri

Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Ai Dirigenti dei Settori comunali interessati: III - V e VII

Al Presidente ATM

Al Legale Rappresentante FormulAmbiente;

- Che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante le pubblicazione in Albo Pretorio on-line e diffusa con i portali social del Comune.

#### **INFORMA**

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR Sicilia o, in alternativa, entro 120 gg. dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia.

Trapani, lì 08/04/2025

# IL DIRIGENTE/FUNZIONARIO AMENTA ORAZIO



Ordinanza n. 29 del 08/04/2025 pag. 3/3